MISURE URGENTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA E DISPOSIZIONI IN MATERIA AEROPORTUALE

Art. 6

Compensazione per gli eventi dell'11 settembre 2001

E' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2005 per la liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalita' e i termini delle liquidazioni dei predetti risarcimenti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1-septies dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 450 del 2001.

Versione in vigore dal 19 ottobre 2005, non più in vigore dal 18 dicembre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e disposizioni in materia aeroportuale
Estremi	Decreto-legge 17 ottobre 2005, n. 211
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-raggiungimento-degli-obiettivi-di-finanza/art-6-compensazione-per-gli-eventi-dell-11-settembre-2001/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it